

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

## Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

### Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler  
Stefan Engele  
Martina Malfertheiner  
Stefano Seppi  
Andrea Tinti  
Stephanie Vigl

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

### Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

### Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

## Circolare

numero:

10i

del:

2022-01-25

autore:

Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti che effettuano cessioni ed acquisti di beni o prestazioni di servizi in ambito intracomunitario

## Modelli INTRA - Novità per le operazioni dal 2022 in poi

### 1 Introduzione

Come noto<sup>1</sup> i modelli INTRASTAT per le operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono presentati<sup>2</sup> telematicamente all'Agenzia delle Dogane dal soggetto obbligato<sup>3</sup> direttamente o delegando un altro soggetto abilitato alla presentazione.

Con la presente circolare informiamo che con la Determinazione n. 493869/RU del 23.12.2021 l'Agenzia delle Dogane ha apportato una serie di modifiche ai modelli INTRASTAT<sup>4</sup>. Le novità sono collegate al recepimento delle disposizioni comunitarie c.d. "quick fixes"<sup>5</sup> e delle nuove regole in materia statistica previste da uno specifico Regolamento UE<sup>6</sup>.

Ricordiamo inoltre che, fermo restando il sussistere degli altri requisiti per qualificare una **cessione intracomunitaria**, ai fini del regime di non imponibilità IVA è altresì necessario che il cedente nazionale abbia compilato l'elenco riepilogativo INTRASTAT delle vendite o ne abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione<sup>7</sup>.

### 2 Le novità per i modelli INTRASTAT dal 2022

A decorrere dall'anno 2022<sup>8</sup>, sono in vigore i **nuovi modelli** e le relative **istruzioni e specifiche tecniche**<sup>9</sup> per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

Le nuove disposizioni<sup>10</sup> si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.

1 Vedasi la nostra ultima circolare in merito, la n. 102/2021

2 Art. 2 co. 5 del DM 21.10.92

3 Art. 1, Decreto Min. Econ. Fin del 22.10.2020 e art. 50 co. 6 del DL 331/93

4 d'intesa con agenzie delle Entrate e Istat e delle relative istruzioni e tracciati i nuovi modelli Intrastat e relative istruzioni vanno ad aggiornare l'allegato XI e l'allegato XII delle precedenti determinazioni del 2010 e 2018

5 attuate con il D.Lgs. n. 192/2021

6 Regolamento UE n. 2020/1197

7 Art. 41 co. 2-ter del DL 331/93, introdotto dal DLgs. 192/2021 in vigore dall'1.12.2021, e nostre circolari 3/2020 e 102/2021

8 Determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 493869/2021, Art. 6

9 **I nuovi modelli e le relative istruzioni e specifiche tecniche** si possono consultare/scaricare al seguente link:

<https://www.adm.gov.it/portale/-/determinazione-n-c2-b0-493869-del-23-dicembre-2021-nuovi-modelli-degli-elenchi-riepilogativi-delle-cessioni-e-degli-acquisti-intracomunitari-di-beni-e-delle-prestazioni-di-servizio-rese-e-ricevute-in-ambito-comunitario-periodi-di-riferimento-decorrenti-da>

10 Introdotte con determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 493869/2021 del 23 dicembre 2021

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it), zertifizierte E-Mail PEC: [winkler-sandrini@legalmail.it](mailto:winkler-sandrini@legalmail.it)

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

## 2.1 Novità per termini e PERIODICITÀ

È stata soppressa la presentazione degli elenchi riepilogativi degli **acquisti (beni e servizi)** a cadenza trimestrale (di fatto, non prevista già dal 2018).

I modelli relativi agli **acquisti intracomunitari** (di beni) sono presentati soltanto qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a **350.000 euro**.

## 2.2 Novità nel CONTENUTO dei modelli

Tra le altre, sono state previste le seguenti modifiche riguardanti i contenuti dei modelli.

### 2.2.1 Modello INTRA-2 bis (acquisti intra-UE di beni)

Semplificazione: non sono più rilevate (ma sono facoltative) le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all'ammontare delle operazioni in valuta.

Merita evidenziare un'importante **novità** contenuta nelle istruzioni riferita al criterio utilizzabile per riepilogare gli acquisti negli elenchi in esame. Le nuove regole prevedono, infatti, che gli acquisti vanno registrati:

- nel periodo in cui i beni entrano in Italia;

oppure

- nel mese (di calendario) nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'IVA e la stessa diventa esigibile<sup>11</sup>.

Tuttavia, le istruzioni specificano che, se l'intervallo di tempo tra l'acquisto e il fatto generatore dell'IVA è superiore a 2 mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni entrano in Italia.

### 2.2.2 Modello INTRA-2 quater (acquisti intra-UE di servizi)

Non sono più rilevate le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità di incasso del corrispettivo e al Paese di pagamento.

### 2.2.3 Modello INTRA-1 bis e INTRA-2 bis (cessione e acquisti intra-UE di beni)

In caso di **spedizioni** di beni di valore inferiore a 1.000 euro, non è più obbligatorio indicare negli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni in modo dettagliato la classificazione doganale dei beni, potendosi usare il codice unico "99500000". Per "spedizione" si intendono tutte le transazioni che nel mese di riferimento sono oggetto della **stessa fattura**<sup>12</sup>. Tale semplificazione si applica anche agli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari.

È stata introdotta una **nuova modalità di indicazione** della **Natura transazione** sia nel mod. Intra-1 bis che nel mod. Intra-2 bis. In particolare, i dati relativi alla Natura della transazione devono essere riportati sulla base dei codici di cui alle colonne A e B della Tabella. Sono previste anche specifiche "Note esplicative" per la codifica della Natura della transazione<sup>13</sup>.

11 A tal fine si rammenta che in base all'art. 47, comma 1, DL n. 331/93 le fatture relative agli acquisti intraUE "integrate" (con aliquota / imposta) devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro delle fatture emesse. Le stesse sono annotate anche nel registro degli acquisti per operare la detrazione della relativa IVA.

12 Vedasi definizione da Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione del 30 luglio 2020, Allegato V, Capitolo IV, Sezione 31 confermata in una pubblicazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

13 I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intraUE, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore di spedizioni / arrivi superiore a **€ 20 milioni**, devono indicare i dati relativi alla Natura della transazione in base alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B) di cui alla prevista Tabella. **I soggetti diversi dai precedenti possono** indicare i predetti dati in base o alla disaggregazione a 1 cifra (colonna A) o alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B).

Inoltre, nel mod. **Intra-1 bis** (spedizioni o le cessioni Intra-Ue) nella **nuova colonna 15** va indicata, ai fini statistici, l'informazione relativa al "**Paese di origine**" dei beni<sup>14</sup>. Questa informazione non è sempre a disposizione dello speditore nazionale o unionale creando non pochi problemi alle imprese che dal 2022 dovranno organizzarsi per acquisire e comunicare correttamente l'informazione sul modello Intra 1-bis.

### 2.2.4 Novità per il regime di "call-off stock"

È stato introdotto il nuovo mod. **Intra 1-sexies** riservato alle operazioni c.d. "call-off stock"<sup>15</sup> ovvero per comunicare il trasferimento dei beni all'estero presso il destinatario finale con differimento della cessione al momento del prelievo dei beni da parte del cliente UE nel proprio Stato<sup>16</sup>. La periodicità di presentazione dell'elenco in esame è la medesima di quella individuata per le cessioni di beni.

Nel periodo in cui si verifica il **trasferimento della proprietà dei beni** (prelievo) va compilato il mod. Intra-1 bis.

È stata introdotta inoltre la sezione "5" del modello INTRA 1 per indicare le informazioni relative alle cessioni intracomunitarie effettuate in regime di "call-off stock".

## 3 Tabella riepilogativa

Riportiamo nella presente tabella le soglie e gli adempimenti per gli elenchi riepilogativi vigenti dal 2022 che restano **invariati** (fatta eccezione all'importo sottolineato per gli acquisti di beni) :

	<b>Ammontare delle operazioni (importi in Euro)</b>	<b>Elenco/ periodo di riferimento</b>	<b>Termine di presentazione del modello</b>
<b>CESSIONI</b>	fino a 50.000* <sup>1)</sup>	- Intra 1-bis trimestrale ( <b>ai fini fiscali</b> )	- 25 del mese successivo al trimestre
	oltre 50.000 fino a 20 milioni	- Intra 1-bis mensile ( <b>ai fini fiscali</b> e compilazione ai fini statistici solo oltre la soglia trimestrale di Euro 100.000)	- 25 del mese successivo
	oltre 20 milioni* <sup>2)</sup> (considerando solo le spedizioni fuori dal territorio italiano)	- Intra 1-bis mensile (ai fini <b>fiscali e statistici</b> – colonne 9, 10 e 11)	- 25 del mese successivo
<b>SERVIZI RESI</b>	fino a 50.000* <sup>1)</sup>	- Intra 1-quater trimestrale ( <b>ai fini fiscali</b> )	- 25 del mese successivo al trimestre
	oltre 50.000	- Intra 1-quater mensile (ai fini <b>fiscali e statistici</b> )	- 25 mese successivo al trimestre
<b>ACQUISTI</b> * <sup>3)</sup>	fino a <u><b>350.000</b></u>	- nessun adempimento obbligatorio (solo facoltativo)	---

14 A tal fine va riportato il codice ISO dello Stato di origine in base ai seguenti criteri: - i beni interamente ottenuti / prodotti in un unico Stato UE / Paese / territorio sono originari di tale Stato / Paese / territorio. - i beni la cui produzione riguarda più di uno Stato UE / Paese / territorio sono considerati originari dello Stato / Paese / territorio in cui sono stati sottoposti all'ultima trasformazione / lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione. L'origine dei beni non UE è determinata conformemente alle disposizioni del Codice doganale dell'UE che stabilisce le norme in materia di origine. Per i beni non unionali bisogna far riferimento alle regole doganali relative all'attribuzione dell'origine non preferenziale.

15 Novità introdotte dall'Agenzia delle Dogane in seguito del recepimento della Direttiva UE n. 2018/1910 con il D.Lgs. n. 192/2021

16 la movimentazione dei beni va annotata anche nell'apposito registro previsto dall'art. 50, comma 5-bis, DL n. 33/93

	<p>pari o superiore a <b>350.000</b> e fino a 20 milioni</p> <p>oltre 20 milioni*2) (considerando solo le spedizioni in arrivo nel territorio italiano)</p>	<p>- Intra 2-bis mensile (ai soli fini <b>statistici</b>)</p> <p>- Intra 2-bis mensile (ai fini <b>statistici</b>)</p>	<p>- 25 del mese successivo</p> <p>- 25 del mese successivo</p>
<b>SERVIZI RICEVUTI</b>	<p>fino a 100.000</p> <p>oltre 100.00</p>	<p>- nessun adempimento obbligatorio (solo facoltativo)</p> <p>- Intra 2-quater mensile (ai soli fini <b>statistici</b>)</p>	<p>---</p> <p>- 25 del mese successivo</p>

\*1) ovvero con riferimento al realizzo di un ammontare totale trimestrale nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) del DM 22.02.2010)

\*2) contano e da comunicare sono gli scambi intraunionali realizzati nell'anno precedente o, per chi inizia l'attività di quelli che si presumono di realizzare nell'anno in corso

\*3) per le soglie si considerano e si comunicano solo gli acquisti con beni che arrivano nel territorio italiano – p. es. sono escluse le operazioni triangolari in cui il soggetto italiano è il promotore dell'operazione

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

